

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1498)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1961 (V. Stampato n. 2356)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 MARZO 1961

**Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio iscritti nei ruoli speciali transitori, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, numero 1840, per i posti di capi officina e di maestre di laboratorio, o abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici, sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e vengono assegnati ai posti di ruolo ordinario, che risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione di cui sopra è subordinata alla presentazione di una «dichiarazione di idoneità», da rilasciarsi dal capo della scuola presso cui si presta servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Il trattamento economico del personale discritto nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nell'articolo 21 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799 e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al precedente comma, che avrà compiuto con esito favorevole il prescritto periodo di prova.